

N. 2905/2023 R.G.



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA  
SEZIONE I CIVILE**

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2905/2023 r.g. promossa da:

**COMUNE DI** (C.F./P.I. rappresentato e difeso dall'avv. DI  
SANTO ANGELO e dall'avv. CAGLIANI LUCA ( elettivamente domiciliato  
come in atti

**PARTE APPELLANTE**

contro

(C.F./P.I. rappresentato e difeso dall'avv.  
elettivamente domiciliato come in atti,

**PARTE appellata**

**OGGETTO:** Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 ((violazione codice strada) – appello avverso sentenza del giudice di pace

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno precisato le conclusioni da verbale d'udienza.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in appello ritualmente depositato, il Comune di ha chiesto la riforma della sentenza n. 1312/2022 con la quale il Giudice di pace di Monza ha accolto parzialmente l'opposizione promossa da odierno appellato, avverso n. 22 verbali di contestazione (rispettivamente dal Verbale n. 3504/S al Verbale n. 3525/S) elevati in data 02.12.2021 dalla Polizia Locale di ed aventi ad oggetto accertamenti di infrazioni inerenti la violazione del combinato disposto di cui all'art. 34 commi 3 e 5 del Regolamento della Unione Europea 165/2014 e art. 6 comma 5 del Regolamento CE 561/2006, nonché degli articoli 142 comma 11 e 174 comma 5 del C.d.S. ex D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.

In primo grado l'Amministrazione comunale è rimasta contumace.



Con i verbali 3512/S, 3522/S, 3523/S, 3524/S, 3525/S, la Polizia Locale contestava al ricorrente la violazione dell'art. 142, comma 11, C.d.S. per il superamento del limite di velocità.

Nel giudizio di primo grado, il ricorrente eccepiva l'illegittimità della violazione, rilevando, tra le altre censure, che nei verbali opposti non era stato contestato espressamente che il superamento del limite di velocità fosse durato più di un minuto.

Il Giudice di Pace in parziale accoglimento dell'opposizione, ha annullato i richiamati verbali, sulla scorta del comma 2 dell'allegato A del D.lgs. n. 144 2008, il quale prevede che: *"2) per il periodo di cui all'art 15, paragrafo 7, del regolamento CEE n.3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi"*.

Con l'impugnata sentenza sono stati, invece, confermati i verbali nn. 3504/S, 3505/S, 3506/S, 3507/S, 3508/S, 3509/S, 3510/S, 3511/S, 3512/S, 3513/S, 3514/S, 3515/S, 3516/S, 3517/S, con i quali è stato contestato al ricorrente/conducente la violazione dell'art. 34 commi 3 e 5 del Regolamento UE n.165/2014 in quanto *"non utilizzava correttamente il selettore delle attività, omettendo di inserire manualmente nell'apparecchio i dati riferiti ad altri lavori e/o disponibilità. Nello specifico veniva accertato dall'analisi dei grafici delle attività del conducente scaricati dalla carta del conducente, che non provvedeva a inserire detti tempi al fine di permettere all'addetto al controllo di rilevare i tempi di lavoro previsti dall'art. 3 lettera a) e b) direttiva 2002/15/CE"*, nonché verbali nn. 3518/S, 3519/S, 3520/S, con i quali è stato contestato al conducente la violazione dell'art. 174 comma 5 C.d.S. perché lo stesso *"nell'arco delle 24 ore successive al termine del periodo di riposo del giorno....., non completava un nuovo periodo di riposo giornaliero."*

Il Giudice di Pace con riferimento ai verbali confermati ha, però, accolto l'eccezione di parte ricorrente relativa all'applicazione del cumulo di sanzioni di ciascun verbale, in applicazione dell'art. 198 C.d.S., il quale prevede che: *"Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo."* Pertanto, ha statuito che: *"ricorrendone i presupposti, in applicazione di detto principio, poiché la violazione più grave è quella prevista dall'art. 174 comma 5 C.d.S, pari a € 505,33, dovrà essere applicata al ricorrente la sanzione totale definitiva nella misura di € 1.515,99"*.

Con la presente impugnazione, il Comune di \_\_\_\_\_ ha contestato la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

- a) sulle violazioni relative al superamento del limite di velocità – verbali da n. 3521s a n. 3525 s, ha sostenuto che, diversamente da questo esposto in motivazione dal Giudice di Pace, nel caso di specie il trasgressore era stato sanzionato per aver superato il limite di taratura dell'apparecchio limitatore installato sul complesso veicolare, violando così quanto sancito dall'art. 142 comma 11 C.d.S. (e non l'art. 141 C.d.S.), il quale dispone che *"[...] L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179 [...]"* (cfr. doc. n. 2).
- b) sull'applicazione dell'art. 198 c.d.s. ed il cumulo di sanzioni (Verbali da n. 3504/S a n. 3520/s) ha contestato l'applicazione del cumulo giuridico, attuabile solo in ipotesi di concorso formale



di violazioni, ossia laddove la pluralità di violazioni derivi da un'unica condotta illecita, diversamente che dal caso di specie, ove sono state compiute diverse violazioni con più azioni e/o omissioni.

Sulla scorta di tali motivi, il Comune di \_\_\_\_\_ ha pertanto chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la convalida di tutti i verbali emessi a carico di \_\_\_\_\_

Costituendosi in giudizio, l'appellato ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 7 d.lgs. 150/2011 per superamento delle preclusioni in tema di deposito dei documenti di prova, sostenendo in sostanza che "il Giudice di Pace avrebbe dovuto annullare tutti i verbali, essendo l'Amministrazione rimasta contumace in primo grado e non avendo prodotto alcuna documentazione." Ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di "cassare l'impugnata sentenza n. 574/2022 emessa dal Gdp di Monza con annullamento della sentenza per palese violazione di legge, con reiezione dell'appello proposto in quanto infondato, con vittoria di spese, competenze e onorari di causa anche del primo grado. Con distrazione alle stesse per entrambi i gradi".

Acquisita la documentazione prodotta, le parti hanno discusso l'appello all'udienza del 16.11.2023 e all'esito il Giudice ha deciso la causa dando lettura in aula del dispositivo di seguito riportato e riservando le motivazioni.

\* \* \*

Tanto premesso il Tribunale osserva che l'appello è fondato e merita integrale accoglimento.

Innanzitutto, si osserva che l'appello incidentale promosso dall'appellato è inammissibile perché pacificamente non è stato notificato all'appellante, come previsto dall'art.436 c.p.c.

A tale eccezione, sollevata fin dalla prima udienza dai procuratori del Comune di \_\_\_\_\_ non è seguita alcuna successiva replica o controdeduzione da parte dell'appellato.

Venendo all'esame del primo motivo di appello, si osserva che effettivamente il Giudice di prime cure ha fondato la propria decisione su un impianto motivazionale che fa leva su un fondamento normativo non pertinente.

I verbali n. da 3521s a n. 3525 s, sono stati elevati per aver il \_\_\_\_\_ superato il limite di taratura dell'apparecchio limitatore installato sul complesso veicolare e quindi per violazione dell'art. 142 comma 11 C.d.S. (e non l'art. 141 C.d.S. come, invece, esposto in motivazione del Giudice di Pace), il quale come è noto dispone che "[...] L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179 [...]" (cfr. doc. n. 2).

Sul punto, va rilevato che l'opponente in primo grado aveva impugnato i 5 verbali fondati sui rilievi dal cronotachigrafo, ma non perché asseritamente non funzionante, quanto sul presupposto che dette risultanze non potessero essere poste a fondamento della violazione.

Viceversa, osserva il Tribunale, tale doglianza originaria non poteva trovare accoglimento proprio in ragione della particolare efficacia probatoria che la legge attribuisce alle risultanze del cronotachigrafo correttamente funzionante. Infatti, in assenza di contestazione sulla autenticità del riscontro, il valore probatorio delle risultanze del cronotachigrafo è massimo (diversamente dal caso di contestazione di conformità all'originale nel quale caso esso assume la forza probatoria della presunzione semplice cfr *Sez. L, Sentenza n. 10366 del 13/05/2014*).

Con riferimento alle risultanze del cronotachigrafo in relazione al superamento del limite di velocità, deve ricordarsi che la giurisprudenza ha affermato (cfr. *Cass Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016*) "In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il



*disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.”*

Inoltre, l'articolo 142 C.d.S. al suo comma 6 prevede espressamente che *“Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento.”*

Il richiamo testuale consente già di per sé di fondare la sussistenza della violazione, ma va anche precisato che *“ai fini dell'osservanza dei limiti di velocità devono ritenersi attendibili, come fonti di prova, non solo le risultanze delle apparecchiature elettroniche debitamente omologate, le registrazioni del cronotachigrafo ed i documenti relativi ai percorsi autostradali (art. 142 comma 6 cds) ma anche quelle modalità di accertamento meramente deduttive affidate al prudente del Giudice”* (cfr. Cass. Civile sez. II n. 1661 del gennaio 2009).

La portata probatoria dello strumento è affermata anche dalla normativa europea (ai sensi dell'art. 2 del Reg. 165/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, il 'tachigrafo' o 'apparecchio di controllo' è *“l'apparecchio destinato all'installazione nei veicoli stradali per visualizzare, registrare, stampare, archiviare e generare in maniera automatica o semi-automatica, i dettagli del movimento, compresa la velocità, di tali veicoli, in conformità dell'art. 4, paragrafo 3, e dei dettagli di determinati periodi di attività dei loro conducenti”*).

Inoltre la tesi della difesa appellata in ordine alla contrarietà dell'art. 142 comma 6 C.d.S. con le norme comunitarie avuto riguardo alla previsione in ordine alla efficacia probatoria del cronotachigrafo in merito alle violazioni di superamento del limite di velocità non consente di superare da un lato il chiaro dettato normativo interno tuttora vigente e dall'altro la circostanza che la disciplina che si trae dal Regolamento UE 165/2104 all'art. 41 non esprime un netto divieto di utilizzazione del cronotachigrafo quale elemento di prova al fine di pervenire all'accertamento della infrazione contestata, ma semplicemente riguarda il profilo delle sanzioni e della loro proporzionalità avuto riguardo alla tipologia di infrazione (cfr. in tal senso Tribunale di Milano, sentenza n. 268/2022).

Ritiene quindi il Tribunale che le risultanze del cronotachigrafo consentano di ritenere provate le violazioni contestate nei cinque verbali opposti tenuto conto del chiaro dato da esse evincibile in ordine al superamento del limite di velocità imposto sul veicolo.

Ciò giustifica l'accoglimento del primo motivo di appello senza che possa influire la mancata costituzione nel giudizio di primo grado del Comune di \_\_\_\_\_ posto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in tema di sanzioni amministrative, che l'inerzia processuale dell'amministrazione non determina l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, in quanto il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (cfr. Cass. Civ., Ordinanza n. 37860 del 28 dicembre 2022; Cass. Civ. n. 4898 del 11/03/2015, Cass. Civ. n. 24691 del 08/10/2018).

Nel caso di specie, come correttamente dedotto dalla difesa di parte appellante relativamente ai documenti prodotti unitamente al ricorso in appello, ossia i verbali di contestazione, gli stessi era stati già prodotti dall'opponente in primo grado; non si tratta quindi di documenti “nuovi” soggetti ai limiti preclusivi del giudizio di appello.



Con riferimento, poi, alla censura svolta dall'appellato in ordine al luogo della violazione, va osservato che le infrazioni contestate nei cinque sopra richiamati verbali, anche se fossero state ipoteticamente consumate nel territorio di altri stati membri dell'Unione Europea, sarebbero in ogni caso state valutate e sanzionate dagli Agenti di Polizia Locale del luogo in cui è avvenuto il fermo veicolare, in applicazione della normativa vigente, richiamata negli stessi verbali. In particolare, si osserva che il Regolamento comunitario CE 561/2006, all'articolo 19, paragrafo 2, al primo comma, sancisce che: *“uno Stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o un conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo”*.

Orbene, sul punto va innanzitutto evidenziato che, in ogni caso, il trasgressore non ha mai né allegato e tanto meno provato di essersi trovato all'estero al momento della commissione delle infrazioni in oggetto né di essere già stato in precedenza sanzionato per la medesima infrazione rilevata nei verbali di accertamento impugnati.

Quanto, invece, al riferimento operato dall'appellato relativamente alla pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 21/9/2021 (C-906/19) e al presunto difetto di competenza della polizia locale di a procedere all'accertamento delle infrazioni contestate, il Comune ha precisato che i Giudici comunitari hanno affermato il principio secondo il quale: *“L'articolo 19, paragrafo 2, del Regolamento n. 561/2006 prevede che uno Stato membro possa consentire alle autorità competenti di infliggere una sanzione a un'impresa e/o a un conducente per un'infrazione constatata sul suo territorio e per la quale non sia già stata inflitta una sanzione, anche se tale infrazione è stata commessa sul territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo, solo se l'infrazione è in violazione del presente regolamento. L'uso di queste ultime parole chiarisce quindi che questa disposizione riguarda esclusivamente le violazioni del Regolamento n. 561/2006 e non quelle del Regolamento n. 3821/85”*

Orbene, nel caso di specie, i verbali da n. 3504/S a n. 3517/S sono stati elevati proprio per la violazione del Regolamento comunitario CE 561/2006, derivandone la piena potestà sanzionatoria in capo agli Agenti accertatori che hanno emesso tutti i verbali oggetto di impugnazione.

La pronuncia della Corte di Giustizia Europea del 21/9/2021 (C-906/19) fa espresso riferimento all'applicazione in altro stato membro del Regolamento Europeo in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada e non all'articolo 142 comma 11 del Codice della Strada violato nel caso concreto.

Infine, va accolto anche il secondo motivo di appello, avendo il Giudice di Pace errato nel riconoscere per quanto riguarda i verbali da n. 3504 S a 3517S il cumulo giuridico ex art 198 C.d.S., il quale, come è noto, stabilisce il principio del cumulo giuridico delle sanzioni amministrative pecuniarie, ove con una sola azione od omissione vengano violate diverse disposizioni di legge o vengano effettuate più violazioni della stessa disposizione. Il primo comma dell'art. 198 c.d.s. stabilisce, infatti: *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo.”*

Tale disposizione estende al settore delle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico, tipizzato in sede penale, con la limitazione che tale disciplina non è applicabile nei casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte (Cass. Civ. n. 5252/2011; Cass. Civ. n. 24655/2008). Agli illeciti amministrativi non si applica, infatti, la continuazione, così come disciplinata dall'art. 81 del codice penale. La Corte di Cassazione ha in più occasioni ribadito che: *“in materia di sanzioni*



*amministrative, non è applicabile, allorché' siano poste in essere inequivocabilmente (Corte Cost. 14/2007) più condotte realizzatrici della medesima violazione, l'art. 81 cod. pen. relativo alla continuazione, ma esclusivamente il concorso formale, in quanto espressamente previsto nell'art. 8 legge 689/81, che richiede l'unicità dell'azione od omissione produttiva della pluralità di violazioni"* (C. Cass. Civ. n. 26434/14). L'applicazione dell'art. 198, 1° comma, c.d.s., deve essere interpretata rigorosamente e non può allargare le maglie all'istituto della continuazione.

Nel caso di specie le infrazioni contestate a \_\_\_\_\_ riguardano condotte compiute a distanza di diversi giorni l'una dall'altra, di modo che non possono certo integrare un'unica condotta trasgressiva, ma corrispondono, invece, a tante violazioni quante sono le condotte illecite poste in essere lungo il periodo temporale considerato.

L'appello proposto dal Comune di \_\_\_\_\_ va quindi integralmente accolto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei criteri tabellari ex DM 55/2014 e della concreta attività difensionale svolta oltre che del valore della causa.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1312/2022 emessa dal Giudice di Pace di Monza il 14/11/2022, convalida i verbali di contestazione di violazione alle norme di circolazione stradale emessi dagli agenti accertatori del Corpo di Polizia Locale del Comune di \_\_\_\_\_ in data 02/12/2021, rispettivamente dal Verbale n. 3504/S (compreso) al Verbale n. 3525/S (compreso), impugnati da \_\_\_\_\_ condannando quest'ultimo al pagamento delle relative sanzioni nella misura irrogata;

2. Condanna \_\_\_\_\_ a rimborsare al Comune di \_\_\_\_\_ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per il primo grado in euro \_\_\_\_\_ oltre 15% spese forfetarie, i.v.a. e c.p.a. come per legge e per il giudizio di secondo grado in € \_\_\_\_\_ oltre 15% spese forfetarie ed € \_\_\_\_\_ per anticipazioni, oltre iva e cpa come per legge.

Visto l'art. 429 c.p.c. fissa in giorni 30 il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza.

Sentenza pubblicata mediante lettura in udienza del dispositivo.

Così deciso in Monza, in data 16/11/2023

Il Giudice  
dott.ssa Chiara Binetti

